

Fondazione indipendente di libero passaggio Svitto

Regolamento sulla previdenza

Fondazione indipendente di libero passaggio Svitto

Sommario

Art. 1	Scopo
Art. 2	Accordo di libero passaggio – Richiesta di apertura conto/deposito
Art. 3	Apertura dei rapporti di conto o deposito
Art. 4	Conto di libero passaggio
Art. 5	Corresponsione degli interessi del conto di libero passaggio
Art. 6	Deposito di libero passaggio (soluzione basata su titoli)
Art. 7	Investimenti patrimoniali nel caso della soluzione basata su titoli
Art. 8	Ottemperanza e sorveglianza delle norme in materia di investimenti per mandati di gestione patrimoniale
Art. 9	Obbligo di informazione
Art. 10	Risoluzione ordinaria del rapporto di conto e deposito
Art. 11	Prestazioni in caso di decesso
Art. 12	Risoluzione anticipata del rapporto di conto e deposito da parte della
Art. 13	Risoluzione anticipata del rapporto di conto e deposito e versamento del credito
Art. 14	Messa a disposizione della prestazione
Art. 15	Pignoramento e cessione
Art. 16	Promozione della proprietà di abitazioni
Art. 17	Divorzio
Art. 18	Attività autonoma
Art. 19	Regolamento delle spese
Art. 20	Ufficio centrale del 2° pilastro
Art. 21	Obbligo di dichiarazione d'imposta
Art. 22	Responsabilità
Art. 23	Obbligo di diligenza
Art. 24	Lingua prevalente
Art. 25	Lacune nel regolamento
Art. 26	Modifiche al regolamento
Art. 27	Comunicazioni in formato elettronico
Art. 28	Riserva di disposizioni di legge
Art. 29	Foro competente e diritto applicabile
Art. 30	Entrata in vigore

Regolamento sulla previdenza

Visto l'Art. 6 degli Statuti della Fondazione indipendente di libero passaggio Svitto ("Fondazione"), il Consiglio della Fondazione adotta il seguente regolamento sulla previdenza:

Art. 1 Obiettivo

Il presente regolamento sulla previdenza disciplina i diritti e gli obblighi dell'intestatario della previdenza e dei beneficiari, di seguito indicati come "Intestatario della previdenza", nei confronti della Fondazione.

Art. 2 Accordo di libero passaggio – Richiesta di apertura conto/deposito

1. L'adesione alla Fondazione avviene con la conclusione dell'accordo di libero passaggio e termina con la sua risoluzione.
2. L'intestatario della previdenza richiede l'apertura di un conto e/o di un deposito previdenziale presso la Fondazione tramite il modulo corrispondente.
3. La decisione relativa alla conclusione di un accordo di libero passaggio spetta alla Direzione. Il Consiglio della Fondazione adotta le direttive necessarie a riguardo.
4. Con la conclusione dell'accordo di libero passaggio l'intestatario della previdenza è autorizzato a trasferire le prestazioni di uscita, ovvero le prestazioni di libero passaggio alla Fondazione.

Art. 3 Apertura dei rapporti di conto o deposito

1. L'intestatario della previdenza ha la possibilità di scegliere tra la soluzione basata sul conto e/o quella basata su titoli.
2. Per ogni intestatario della previdenza, la Fondazione apre e gestisce un conto/deposito di libero passaggio presso una banca subordinata alla FINMA (Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (banca di deposito), a nome dell'intestatario della previdenza.
3. Sul conto/deposito di libero passaggio possono essere accreditate solo prestazioni derivanti da esodo ovvero prestazioni di libero passaggio esenti da imposte di istituti previdenziali o di libero passaggio. I depositi successivi sono possibili a condizione che si tratti di prestazioni di uscita, ovvero di crediti previdenziali di istituti previdenziali o altro istituto di libero passaggio, oppure di rimborsi secondo Art. 30d LPP.
4. L'intestatario della previdenza è tenuto a informare la Fondazione della prestazione di uscita, ovvero dei crediti previdenziali che derivano da istituti previdenziali precedenti.

Art. 4 Conto di libero passaggio

1. L'intestatario della previdenza deve presentare la richiesta di apertura di un conto di libero passaggio.
2. Sul conto di libero passaggio vengano accreditate, tra l'altro:
 - a. le prestazioni di uscita versate, ovvero i crediti del libero passaggio
 - b. gli eventuali versamenti di altre istituzioni esenti da imposte che contribuiscono a mantenere la protezione previdenziale.
 - c. gli importi riportati dalla divisione dei crediti previdenziali in caso di divorzio
 - d. Rimborsi secondo l'Art. 30d LPP
 - e. Interessi maturati
3. Sul conto di libero passaggio vengono addebitati, tra l'altro:
 - a. i trasferimenti ad altri istituti previdenziali/di libero passaggio
 - b. i trasferimenti di crediti previdenziali in caso di divorzio
 - c. le remunerazioni dell'intestatario di previdenza nell'ambito delle disposizioni legislative
 - d. gli indennizzi della Fondazione, della banca di deposito, del consulente, del gestore patrimoniale e di ulteriori soggetti terzi secondo i regolamenti della Fondazione e dell'accordo di libero passaggio.
 - e. Eventuali premi di rischio
4. L'importo del capitale previdenziale corrisponde alle prestazioni di uscita versate con gli interessi detratti gli oneri secondo il par. 3.

Art. 5 Corresponsione degli interessi del conto di libero passaggio

1. Il tasso di interesse del conto di libero passaggio viene stabilito dal Consiglio della Fondazione. Le modifiche vengono comunicate all'intestatario della previdenza tramite comunicazione scritta o elettronica. Il tasso di interesse applicabile viene pubblicato sui siti web www.uvzh.ch e www.unabhaengigevorsorge.ch oppure può essere richiesto presso la Fondazione.
2. L'interesse viene accreditato alla fine di ogni anno solare.
3. Qualora l'intestatario della previdenza receda dalla Fondazione durante il corso dell'anno, l'interesse viene calcolato pro rata temporis alla data della valuta dell'uscita dalla Fondazione.

Art. 6 Deposito di libero passaggio (soluzione basata su titoli)

1. L'intestatario della previdenza deve presentare la richiesta di apertura di un conto di libero passaggio. Può altresì autorizzare la Fondazione di investire una parte o tutto il saldo del suo capitale previdenziale in titoli secondo l'Art. 7.
2. La Fondazione acquista i titoli su fattura individuale dell'intestatario della previdenza. In caso di investimento di capitali del credito previdenziale in titoli non sussiste né il diritto di interesse minimo né di conservazione del valore del capitale. Il rischio dell'investimento è sostenuto dall'intestatario della previdenza.
3. Ordini di acquisto e vendita dell'intestatario della previdenza alla Fondazione possono essere conferite in qualsiasi momento in ottemperanza alla cifra 4 successiva. La gestione degli ordini in termini di tempo di ordini si svolge in base al regolamento delle festività del cantone ove ha sede la Fondazione, della banca di deposito e degli orari e giorni di contrattazione della borsa valori corrispondente.
4. Gli ordini di vendita e acquisto vengono eseguiti perlomeno una volta alla settimana. Per poter investire, i depositi devono essere accreditati con valuta almeno tre giorni prima della data di investimento sul conto/deposito dell'intestatario della previdenza ed essere contabilizzati almeno 3 giorni feriali prima della data di investimento. La Fondazione non risponde eventuali ritardi nell'investimento o disinvestimento, salvo i casi di grave negligenza.
5. Il prezzo di emissione e di rimborso corrisponde al prezzo calcolato dalla direzione generale del relativo fondo alla data della valutazione, ove la Fondazione può imporre commissioni di emissione e/o rimborso per coprire le proprie spese. In caso di cessione di quote, il ricavato viene accreditato sul conto dell'intestatario della previdenza.
6. Sul deposito di libero passaggio vengono accreditate, tra l'altro:
 - a. le prestazioni di uscita versate, ovvero i crediti di libero passaggio
 - b. gli eventuali versamenti di altre istituzioni esenti da imposte che contribuiscono a mantenere la protezione previdenziale.
 - c. gli importi riportati dalla divisione dei crediti previdenziali in caso di divorzio
 - d. Rimborsi secondo l'Art. 30d LPP
7. Sul deposito di libero passaggio vengono addebitati, tra l'altro:
 - a. I trasferimenti ad altri istituti previdenziali/ di libero passaggio.
 - b. Trasferimento di crediti previdenziali in caso di divorzio
 - c. le remunerazioni dell'intestatario di previdenza nell'ambito delle disposizioni legislative
 - d. Indennizzi della Fondazione, a incaricati e plenipotenziari, imposte di commissione,

- bollo e deposito nonché emolumenti per la gestione patrimoniale secondo i regolamenti della Fondazione e dell'accordo di previdenza della Fondazione o dell'accordo di libero passaggio
- e. diritti di mediazione o consulenza con espresso consenso scritto dell'intestatario della previdenza.
 - f. Eventuali premi di rischio
8. In caso di mancanza di liquidità la Fondazione può recuperare i titoli per il controvalore dell'indennizzo e effettuare un addebito corrispondentemente sul conto di libero passaggio.

Art. 7 Investimenti patrimoniali con soluzione basata su titoli

1. Il Consiglio della Fondazione decide in ottemperanza all'Art. 19a OLP sulle possibilità di investimento che vengono proposte all'intestatario della previdenza e stabilisce le relative direttive di investimento.
2. Gli investimenti collettivi devono essere soggetti alla sorveglianza della FINMA ed essere da questa approvati per la vendita in Svizzera oppure essere emessi da fondazioni di investimento svizzere.
3. Quali strumenti di investimento devono essere presi in considerazione, oltre agli investimenti diretti in obbligazioni e gli investimenti di fondi impiegati sul mercato monetario, principalmente i gruppi di investimento di fondazioni di investimento, le tranche di fondi di investimento riservate agli investitori istituzionali, le tranche di fondi senza retrocessione, nonché gli ETF (Exchange Traded Fund).
4. I mandati di gestione patrimoniale possono essere attuati con investimenti diretti oppure con veicoli di investimento collettivo. Se nell'ambito di mandati di gestione patrimoniale, in via eccezionale, dovessero essere utilizzati fondi di investimento che offrono retrocessioni, esse spettano all'intestatario della previdenza.

Art. 8 Ottemperanza e controllo delle direttive in materia di investimento in caso di mandati di gestione patrimoniale

1. I soggetti incaricati della gestione patrimoniale sono responsabili della continua ottemperanza delle direttive in materia di investimenti, ai sensi dell'Art. 71 par. 1 LPP, dell'Art. 49-58-2 LPP 2 e dell'Art. 19-19a OLP In caso di mandati di gestione patrimoniale, tale ottemperanza è controllata costantemente dalla fondazione.
2. Il Consiglio della Fondazione stabilisce i dettagli della procedura di sorveglianza delle direttive in materia di investimento.

Art. 9 Obbligo di informazione

1. Dopo l'apertura del conto di libero passaggio, l'intestatario della previdenza riceve, da parte della Fondazione, una conferma, e all'inizio di ogni anno, un estratto del conto/deposito dell'anno precedente con indicazione di tutte le transazioni, compresi l'accredito degli interessi e il saldo de credito previdenziale.
2. L'intestatario della previdenza è tenuto a comunicare alla Fondazione eventuali cambiamenti di indirizzo, di nome e di stato civile. Se l'intestatario della previdenza è coniugato è tenuto a comunicarlo alla Fondazione insieme alla data del matrimonio. La Fondazione declina qualsiasi responsabilità per le conseguenze di indicazioni di indirizzo e dati anagrafici incomplete, errate o non tempestive. Le comunicazioni all'intestatario della previdenza sono considerate come notificate in modo giuridicamente valido se sono state trasmesse all'ultimo indirizzo noto alla Fondazione, oppure se sono disponibili sul portale clienti della Fondazione.
3. Tutta la corrispondenza dell'intestatario della previdenza alla Fondazione deve essere trasmessa direttamente alla Fondazione e/o al rispettivo consulente come da richiesta. L'indirizzo della Fondazione si trova sui siti web www.uvzh.ch e www.unabhaengigevorsorge.ch.

Art. 10 Risoluzione ordinaria del rapporto di conto e deposito

La prestazione di vecchiaia può essere versata all'intestatario della previdenza non prima di cinque anni e non oltre cinque anni dal raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria, secondo l'Art. 13 LPP.

Art. 11 Prestazioni in caso di decesso

1. Qualora il decesso dell'intestatario della previdenza avvenga prima del raggiungimento dell'età di pensionamento le seguenti persone, nell'ordine stabilito di seguito, sono considerate come beneficiari (Art. 15 par. 1 lit. b OLP):
 - a. gli eredi secondo l'Art. 19, 19a e 20 LPP
 - b. persone fisiche designate a cui l'intestatario della previdenza ha dato sostegno in misura sostanziale, oppure la persona che ha convissuto con l'intestatario della previdenza negli ultimi 5 anni fino alla sua morte in modo continuativo oppure che deve sostenere il mantenimento di uno o più figli avuti insieme
 - c. i figli del deceduto che non soddisfano i requisiti secondo l'Art. 20 LPP, i genitori o i fratelli
 - d. i rimanenti eredi legittimi con esclusione della convivenza
2. L'intestatario della previdenza può, secondo l'Art. 15 Sez. 2 OLP, specificare meglio

nell'accordo di libero passaggio i diritti spettanti ai beneficiari e ampliare la cerchia di persone secondo il paragrafo 1a con le persone indicate nel paragrafo 1b. Inoltre l'intestatario della previdenza può stabilire in quali parti desidera favorire i beneficiari.

3. I beneficiari devono dimostrare alla Fondazione l'ammissione di una ragione di pagamento. In caso di pluralità di beneficiari, essi devono chiedere insieme i pagamenti e oppure stabilire una ripartizione in accordo con tutti i beneficiari. Altrimenti il pagamento viene eseguito in parti uguali.

Art. 12 Risoluzione anticipata del rapporto di conto e deposito da parte della Fondazione

Qualora il versamento del credito di libero passaggio non venga effettuato presso la banca di deposito entro 3 mesi dall'apertura del conto/deposito di libero passaggio, la Fondazione si riserva il diritto di annullare il conto/deposito di libero passaggio.

Art. 13 Risoluzione anticipata del rapporto di conto e deposito e pagamento del credito

1. Il trasferimento anticipato dei crediti previdenziali è possibile se l'assicurato utilizza tale credito previdenziale per un trasferimento ad un istituto previdenziale o di libero passaggio.
2. Su richiesta dell'intestatario della previdenza, il credito previdenziale può essere incassato, se viene percepita una pensione di invalidità dell'Assicurazione federale per l'invalidità (IV) e il rischio di invalidità non è assicurato.
3. Il pagamento anticipato in contanti è ammissibile se:
 - a. l'assicurato lascia definitivamente la Svizzera. Fatto salvo l'Art. 25f LFLP.
 - b. l'intestatario della previdenza inizia un'attività economica autonoma come attività principale e non è più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria. Art. 18 del presente regolamento fornisce ulteriori dettagli.
 - c. il credito previdenziale è inferiore ai contributi dell'intestatario della previdenza calcolati per un anno nel rapporto previdenziale precedente.
4. Il pagamento è possibile solamente se sono presenti i seguenti documenti:
 - a. certificato di stato civile di intestatari della previdenza non coniugati. Inoltre la Fondazione può chiedere l'autenticazione notarile o un'altra prova della firma apposta a mano.
 - b. una firma ufficialmente autenticata del coniuge o del partner registrato/a dell'intestatario della previdenza (Art. 5 LFLP)
 - c. una copia della trascrizione della sentenza di divorzio per gli intestatari della previdenza divorziati
 - d. un certificato di scioglimento del tribunale per le unioni civili registrate

- e. che sono state sciolte
 - e. una copia dello stato di famiglia/del documento di identità di famiglia qualora l'intestatario della previdenza sia vedovo
5. In via ufficiale, la risoluzione, ovvero il pagamento del conto/deposito di libero passaggio, avviene nei seguenti casi:
 - a. in caso di realizzazione del pegno secondo l'Art. 30b LPP
 - b. se il nuovo istituto previdenziale richiede il trasferimento del credito di libero passaggio
 - c. a seguito di una sentenza relativa ad un divorzio, oppure dello scioglimento dell'unione civile registrata
 6. Insieme alla sua richiesta di versamento in contanti anticipato, l'intestatario della previdenza è tenuto, oltre ai documenti di cui al paragrafo 4, a dichiarare per iscritto se negli ultimi tre anni sono state effettuate acquisizioni nella previdenza professionale e a dimostrarlo con le documentazioni corrispondenti.
 7. L'intestatario della previdenza è responsabile di tutte le questioni scali risultanti dal ritiro di capitale.

Art. 14 Messa a disposizione della prestazione

Generalmente la prestazione viene erogata in forma di capitale e versato entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta completa. L'importo delle prestazioni corrisponde al rispettivo saldo del conto/depositi di libero passaggio detratto l'addebito delle spese.

Art. 15 Pignoramento e cessione

Prima della scadenza, il diritto alla prestazione non può essere costituito in pegno né ceduto. Art. 16 e 17 sono fatti salvi.

Art. 16 Promozione della proprietà di abitazioni

1. L'intestatario della previdenza può costituire in pegno oppure ricevere in anticipo il proprio credito di libero passaggio allo scopo di acquisire un'abitazione per uso proprio.
2. Un prelievo anticipato dei fondi, ovvero la loro restituzione, è possibile fino a cinque anni prima della regolare età AVS. La costituzione in pegno è possibile fino alla regolare età AVS.
3. Un prelievo anticipato è possibile ogni cinque anni. L'importo minimo è di CHF 20'000.
4. Generalmente, l'importo disponibile per la costituzione in pegno e per il prelievo anticipato corrisponde al credito di libero passaggio. Se l'intestatario della previdenza ha già superato il 50esimo anno di età, può utilizzare solamente il credito di libero passaggio a cui avrebbe avuto diritto a 50 anni, oppure la metà del credito di libero passaggio.

5. In caso di intestatari della previdenza coniugati o con un'unione civile registrata, la costituzione pegno e il prelievo anticipato richiedono il consenso del coniuge o del partner dell'unione civile registrata.
6. Si applicano peraltro la LPP e la OPPA (Ordinanza sulla promozione della proprietà di abitazioni), le cui disposizioni e condizioni devono essere rispettate in qualsiasi momento.

Art. 17 Divorzio

1. In caso di divorzio o di scioglimento dell'unione civile registrata, il tribunale può stabilire che una parte del credito previdenziale maturato dall'intestatario della previdenza nel periodo del matrimonio, oppure dell'unione civile registrata, sia trasferito all'istituto previdenziale del coniuge/partner registrato.
2. Questa parte del credito di libero passaggio viene trasferito dalla Fondazione, come da trascrizione della sentenza, all'istituto previdenziale/di libero passaggio del beneficiario.

Art. 18 Attività autonoma

Il pagamento in contanti per una persona che esercita attività autonoma può essere fatto valere solamente al momento dell'avvio dell'attività autonoma, ovvero entro un anno dall'avvio dell'attività autonoma. Successivamente, un versamento può essere preso in considerazione solamente a scopo di investimenti a fini professionali.

Art. 19 Regolamento delle spese

La Fondazione si riserva di modificare il proprio regolamento delle spese in qualsiasi momento il suo regolamento degli emolumenti. La versione in vigore del regolamento degli emolumenti è a disposizione dell'assicurato sul sito www.uvzh.ch e www.unabhaengigevorsorge.ch oppure può essere richiesta alla Fondazione.

Art. 20 Ufficio centrale del 2° pilastro

1. Se al momento della scadenza la Fondazione non dispone di istruzioni chiare per l'erogazione delle prestazioni, o se i beneficiari non sono compresi in modo chiaro, i crediti vengono segnalati all'Ufficio centrale del 2. pilastro, permanendo presso la Fondazione fino a ulteriori sviluppi.
2. Dopo la scadenza di un termine di dieci anni dall'entrata nell'età di pensionamento regolare (Art. 13 LPP) i crediti devono essere trasferiti dal conto di libero passaggio al fondo di garanzia LPP. Se non è possibile determinare con precisione la data di nascita dell'intestatario della previdenza, i crediti di libero passaggio, di cui la Fondazione per

dieci anni non ha ricevuto comunicazioni da parte dell'intestatario della previdenza o dai suoi eredi, vengono trasferiti al fondo di garanzia LPP (Art. 41 Sez. 3 e 4 LPP).

Art. 21 Obbligo di dichiarazione fiscale

1. La Fondazione è tenuta a segnalare il pagamento dei crediti di libero passaggio alle autorità fiscali, per quanto richiesto dalle leggi e dalle ordinanze delle autorità federali o cantonali.
2. Se al momento del pagamento, l'intestatario della previdenza ha la sua residenza all'estero, la Fondazione detrae dall'importo del credito di libero passaggio la ritenuta alla fonte dovuta.

Art. 22 Responsabilità

1. La Fondazione non è responsabile per le conseguenze derivanti dal mancato adempimento degli obblighi di legge, contrattuali o di regolamento da parte dell'intestatario della previdenza.
2. Reclami dell'intestatario della previdenza inerenti incarichi di ogni genere o alle contestazioni sugli estratti conto/deposito, come anche altre comunicazioni devono essere presentati immediatamente dopo la rispettiva segnalazione al più tardi entro 4 settimane per iscritto alla Fondazione. In assenza di tale segnalazione i negozi sono accettati confermati. L'intestatario della previdenza si assume la conseguenza dei reclami eseguiti in ritardo. Sostiene inoltre ogni danno derivante dalla mancata capacità di agire della sua persona o di soggetti terzi, a meno che la Fondazione non sia stata informata per iscritto.

Art. 23 Obbligo di diligenza

La Fondazione si impegna a esercitare tutti gli atti di amministrazione in relazione all'accordo di libero passaggio secondo coscienza e conoscenza e ad applicare la stessa cura che suole applicare alle proprie questioni. A parte questo obbligo di diligenza la Fondazione risponde solo di violazioni del contratto o delle leggi dolose e gravemente negligenti

Art. 24 Lingua prevalente

Qualora vi siano delle discrepanze tra le diverse versioni linguistiche, prevale il regolamento tedesco.

Art. 25 Lacune nel regolamento

Qualora, in merito a speciali circostanze, il regolamento non contenga alcuna disposizione specifica, il Consiglio di Fondazione introdurrà una disposizione in linea con lo scopo della stessa.

Art. 26 Modifiche al regolamento

Il Consiglio della Fondazione può decidere in qualsiasi momento di modificare il presente regolamento sulla previdenza. Le modifiche vengono comunicate all'assicurato tramite comunicazione scritta o elettronica. La versione più recente in vigore è a disposizione dell'intestatario della previdenza sui siti web www.uvzh.ch e www.unabhaengigevorsorge.ch oppure può essere richiesta alla Fondazione.

Art. 27 Comunicazioni in formato elettronico

La Fondazione e la banca di deposito possono adempiere al loro obbligo di informazione e di rendiconto nei confronti dell'intestatario della previdenza tramite comunicazione scritta o in formato elettronico. I documenti elettronici relativi al conto sono notificati non appena sono disponibili sul portale clienti della Fondazione.

Art. 28 Riserva di disposizioni di legge

Leggi cogenti oppure norme di decreti prevalgono rispetto a norme contrarie del presente regolamento e dell'accordo di libero passaggio. In particolare le modifiche successive di leggi e decreti sono valide per l'intestatario della previdenza anche senza segnalazione

Art. 29 Foro competente e diritto applicabile

Il regolamento è soggetto al diritto svizzero. Foro legale è la sede oppure la residenza della parte convenuta in Svizzera, peraltro la sede della Fondazione. L'assicurato, inoltre, ha la possibilità di presentare citazione anche nel suo luogo di residenza.

Art. 30 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore alla data della costituzione della Fondazione.

Svitto, 28 giugno 2016

Il Consiglio della Fondazione indipendente di libero passaggio Svitto